

Casa, ora posseduta da Michele, Giacomo, e Battista del quondam Girotto Fruelini da Rosseno, in luogo detto Valle di Medoro, alias Piano di Dajano, la qual Casa è lunga piedi 26. e un 6., e larga piedi 18. e tre quarti secondo la detta misura di Bologna, e tende con la sua lunghezza per gradi 8. di Levante, ed è distante dalla detta linea, tirando la misura in Angolo retto da essa all'Angolo Meridionale della istessa Casa più prossimo pertiche 2., e piedi 3. di misura fatta per Aria, dove ancora s'è piantato un palo di Quercia.

E dal detto luogo segnato B. hanno stabilito, che si vada continuando pure per linea retta pertiche 260., e piedi 6. fino al luogo segnato nella detta Pianta, o Disegno con lettera C. ad una Collina, chiamata il Poggio di Misserino, sopra la quale dal lato occidentale di detta linea è posta una Casa posseduta di presente da Stefano, e Bartolomeo di Andrea di Misserino, la qual Casa è lunga piedi 30., e larga piedi 15. e tende con la sua lunghezza per gradi 3. di Greco dall' Angolo Orientale, e Meridionale, della qual Casa più prossimo, e distante la detta linea pertiche 2., e piedi 3. misurati per aria, partendosi dalla istessa linea con Angolo retto.

E poi hanno determinato, che dal detto luogo segnato con la detta lettera C. dove ancora s'è piantato un palo, si continui la medesima linea retta, fino al mezzo del Rio della Braja, o Zresenda per ispazio di pertiche 133., il qual luogo nella Pianta, o Disegno sta segnato con lettera D. ed è distante dal Molino al presente posto sulla Riva della Samoggia, e posseduto da Gio: Antonio Corfeno, pertiche 55. misurate per linea retta, e per aria alla sudetta misura.

Ed indi partendosi dal detto luogo segnato D. nel qual luogo, in Ripa però al Rio dalla banda, che tende verso Garbini, hanno fatto piantare un Palo distante dal detto mezzo del Rio della Braja pertiche 6., si vada seguendo il corso di detto Rio della Braja, o Zresenda fino dove egli sbocca nella Samoggia, entrando fino al mezzo di detta Samoggia nel luogo segnato nella sudetta Pianta, o Disegno con la lettera E. distante dal punto D. al presente pertiche 59. misurate per linea retta, che tende per gradi 7. di Maestro.

E che di lì partendosi dal detto luogo segnato E. si segua dietro al corso della Samoggia, continuando fino dove cominciano le confini del Zoletto, Comune del Contado di Bologna, e di Montetortore sudetto, Territorio di Modena nel luogo segnato F. nel Disegno con la lettera F.

In maniera tale che tutto quello, che rimane da man destra nel cammino sudetto dal detto punto X. fino alla detta lettera F. tanto rispetto al Territorio, quanto alla giurisdizione, Sudditi, e Cafe, con ogni ragione d'imporre Collette, Estimi, o altre Tasse reali, personali, o miste, e con ogni superiorità di mero, e misto impero, e di altra giurisdizione, sia, e s'intenda della Città di Bologna, e si comprenda dentro il

Comune di Rosseno, e per il contrario, tutto quello, che nel caminare dal detto punto Croce alla detta lettera F. si lascia da man sinistra, tanto rispetto al Territorio, quanto alla giurisdizione, Sudditi, e Cafe, con ogni ragione d'imporre Collette, Estimi, o altre Tasse reali, personali, o miste, e con ogni superiorità di mero, e misto impero, e di altra giurisdizione sia, e s'intenda della Città di Modena, e si comprenda dentro al Comune di Montetortore, restando dalla linea tirata, come di sopra dal punto X. al punto D. diviso, e separato l'un Territorio dall'altro, e parimenti servendo per termine divisorio il mezzo del Rio della Braja, o Zresenda dal detto punto D. al punto E., e facendo l'istesso effetto di separazione, e distinzione de' Territori il mezzo della Samoggia dal punto E. al punto F.

E per maggior pruova, e chiarezza nè sudetti luoghi segnati X. A. B. C. dove da detti Punti sono stati piantati li detti pali, o Termini di legno si debbano porre a spese comuni tanti termini di pietra viva, su'l detto Rio della Zresenda dalla banda di Bologna incontro al detto punto segnato D. dove similmente è stato piantato il sudetto palo, si ponga un' altro termine di Pietra viva.

E perchè dove Montetortore confina con il Zoletto, Savigno luogo del Contado di Bologna, quali passano la Samoggia, tendendo verso Occidente al Monte del termine così chiamato, li Termini benchè chiari, nondimeno sono di pietra rozza, acciò si conoscano per termini di giurisdizione, hanno convenuto, che in luogo loro, vi si ponghino Termini di Pietra viva, e li quali tutti sudetti Termini di Pietra viva, doveranno avere le Armi di Santa Chiesa, e della Città di Bologna dalla parte, che riguarda il Bolognese, e le Armi di S. A., e della Città di Modena dalla banda, che riguarda Montetortore, perchè denotino, che tutti questi sono Termini divisorj, e de' Confini del Territorio, e giurisdizione di Bologna, e di Modena, ed il tutto si faccia a spese comuni.

Che li beni, che de' Sudditi di Montetortore secondo il presente accordo resteranno su quello del Bolognese, non sieno gravati più di quello, che sono, ovvero faranno gravati gli altri beni de' Sudditi di Bologna, e li Padroni sudditi di S. A., e li loro successori in detti beni, quanto sia per detti beni, solamente godano tutti i privilegi reali, e la immunità, quanto a i beni, che godono gli altri di Rosseno, e così ancora hanno convenuto, che si osservi per quelli di Rosseno, che godono beni dentro al Comune di Montetortore, e per li loro successori.

Che alla detta Casa del Piano di Vajano verso Montetortore, ed à quella sudetta di Misserino verso il Bolognese, non si possa fabricare senza licenza rispettivamente de superiori dell'uno, e l'altro Stato, acciocchè le distanze, e la detta linea si conservino nello stato detto di sopra.

Che

Che gli uni, e gli altri possano liberamente, senza licenza, o denunzia estraere li loro frutti, e raccolti da un Territorio all'altro de' beni sudetti, talmente che per qualunque grida, proibizioni, o altro, che si sia, che s'abbia qui per espresso, mai si possano proibire, differire, o impedire qualsivoglia modo dette estrazioni.

Comeanco, che non possano essere, affretti à venderli, permutarli, o in altra maniera distraerli ma sieno in assoluta libertà di tenerli, goderli, e disporre in qual persona piacerà loro, ed alienadoli in Sudditi del Signor Duca, quelli di Montetortore, ai quali restano beni su quello di Montetortore in sudditi del Bolognese, Rosseno, e quelli di Rosseno, à quali restano beni su quello di Montetortore, in sudditi del Bolognese, li successori, e chi averà caufa da loro, in perpetuo godano del medesimo privilegio detto di sopra.

E per più quiete de' Sudditi dell'uno, e l'altro Stato hanno convenuto, che s'intenda, e sia con effetto rimessa ogni pena incorsa da qualunque particolare per caufa d'alienazione de' beni, fatta à Forastieri contro la forma de' Statuti dell'uno, e l'altro Stato, tanto contro gli Acquirenti, quanto contro gli Alienanti, siccome li Banditi, condannati, e processati dall'una, e l'altra parte, per caufa di detti Confini, o di pretenza perturbazione di giurisdizione, sieno, e s'intendano rimessi, e liberati gratis dalli Banditi, e condannazioni, ed aboliti li Processi formati contro di loro.

In fede di che &c.

§. 3. Nos omnem super præmissis recidiva contentionis hujusmodi inter Universitatem, ac Homines prædictos, ac de cætero litigandi occasionem auferre volentes, Concordiam prædictam, & omnia in ea contenta, & inde sequuta quæcumque, Apostolica auctoritate, tenore præsentium, perpetuo confirmamus, & approbamus, illisque perpetuæ, & inviolabilis apostolicæ firmitatis robur adjicimus, ac omnes, & singulos tam juris, quam facti, ac solemnitarum alias forsân requisitarum, & necessariorum, ac quovis alios, etiam quantumvis substantialis, & maximos defectus, si qui in præmissis, aut eorum aliquo quomodolibet intervenerint, aut intervenisse dici, vel censeri possint, supplemus.

§. 4. Decernentes Concordiam, & literas præsentis hujusmodi, perpetuo validas, firmas, & efficaces existere, & fore, & ab omnibus, quos illæ concernunt, perpetuo, & inviolabiliter observari debere: Sicque per quoscumque Judices ordinarios, & Delegates, etiam causarum Palatii Apostolici Auditores, & S. R. E. Cardinales, etiam de Latere Legatos, subflata eis, & eorum cui-libet quavis aliter judicandi, & interpretandi facultate, & auctoritate, ubique judicari, & definiti debere, irritum quoque, & inane quidquid secus super his a quoquam quavis auctoritate, scienter, vel ignoranter contigerit attentari.

§. 5. Non obstantibus Constitutionibus, Bullis, Romæ, Tom. V. Par. IV.

Derogatio contrariarum

& Ordinationibus Apostolicis, nec non Universitatum prædictarum, etiam juramento, confirmatione apostolica, vel quavis firmitate alia roboratis Statutis, & consuetudinibus, privilegiis quoque, Indultis, & literis Apostolicis in contrarium præmissorum quomodolibet concessis, confirmatis, & approbatis: Quibus omnibus, & singulis, eorum omnium tenores præsentibus pro plene, & sufficienter expressis habentes, illis aliis in suo robore permanfuris, hac vice dumtaxat specialiter, & expresse derogamus, ceterisque contrariis quibuscumque.

Datum Romæ apud S. Mariam Majoris, sub Annulo Piscatoris, die 28. Septembris, 1613. Pont. Nostri Anno Nono.

CCXXI.

Confirmatio Privilegiorum Universitatis Studii generalis Civitatis Cracovien. Ex Regest. in Secret. Brev.

PAULUS PAPA QUINTUS

Ad futuram rei memoriam.

Ad ea, per quæ Universitatum studii generalis, unde in Ecclesia Catholica doctrina fructus uberes percipere assidue solet, jura confirmantur, libenter intendimus, ipsaque Universitates favoribus, & gratiis prosequimur opportunis, prout in domino conspiciamus salubriter expedire.

§. 1. Exponi siquidem Nobis nuper fecerunt Venerabilis Frater Episcopus Cracovien., & dilecti filii Rectores Universitatis studii generalis Civitatis Cracovien., quod ipsa Universitas multis, ac diversis privilegiis a plerisque Romanis Pontificibus Prædecessoribus Nostri, ac Regibus Poloniae sibi concessis gaudet, quæ sicut aliorum Prædecessorum nostrorum confirmatione roborata fuerit, ita, & nostrarum vigore literarum communiri plurimum desiderant: Quare Nobis humiliter supplicari fecerunt, ut in præmissis opportuna confirmatione gratiam impertiri de benignitate apostolica dignaremur.

§. 2. Nos igitur honeste eorum petitionis æquitatem attendentes, hujusmodi supplicationibus inclinati omnia, & singula privilegia, facultates, indulta, exemptiones eidem Universitati per quoscumque Romanos Pontifices etiam Prædecessores nostros, & Poloniae Reges, ut præfertur, concessa, confirmata, & approbata, dummodo tamen sint in usu, & Sacri Concilii Tridentini decretis, ac nostris, & eorundem Prædecessorum Constitutionibus non adversentur, nec revocata, vel sub aliquibus revocationibus comprehensa sint, apostolica auctoritate tenore præsentium perpetuo confirmamus, & approbamus, illisque inviolabilis apostolicæ firmitatis robur adjicimus, ac omnes, & singulos tam juris, quam facti defectus, si qui desuper quomodolibet intervenerint supplemus, ipsaque privilegia in eadem Uni-

Dat. die 28. Sept. 1613. An. IX.

Procurium.

Preces pro confirmatione privilegiorum hujus Universitatis alias concessorum.

Confirmatio apostolica.

Veritas

veritate perpetuo observari; sicque per quoscumque Judices Ordinarios, & Delegates, etiam causarum Palatii Apostolici Auditores judicari, & definiri debere, ac irritum, & inane quicquid secus super his a quoquam quavis auctoritate scienter, vel ignoranter contigerit attentari, decernimus, & declaramus.

§.3. Non obstantibus Constitutionibus, & ordinationibus apostolicis, ceterisque contrariis quibuscumque.

Datum Romae apud Sanctum Petrum sub Annulo Piscatoris die 14. Novembris 1613. Pontificatus nostri Anno IX.

CCXXII.

Regi Hispaniarum conceditur facultas amovendi, & deputandi Administratorem in temporalibus Abbatiae, seu Monasterii Sanctae Mariae de Alcobatia Ulyxbonen. Diocesis, illa remanente facultate deputandi Administratorem in spiritualibus Nuncio concessa.

Charissimo in Christo filio Nostro Philippo Portugallia, & Algarbivum Regi-Catholico.

PAULUS PAPA QUINTUS

Charissime in Christo fili Noster salutem, & Apostolicam benedictionem.

§.1. Alias dilecto filio nobili Puero Ferdinando Infanti Hispaniarum nato tuo tunc secundum aetatis suae annum agenti Monasterium Abbatiam nuncupat. Beatae Mariae de Alcobatia Cisterciensis. Ordinis Ulyxbonen. Diocesis, quod de tuo Iurepatronatus ratione Regni Portugalliae, cuius Tu etiam Rex existis, ex privilegio Apostolico, cui non est hactenus in aliquo derogatum, esse dignoscitur, illius Commenda, in qua bon. mem. Georgius olim Episcopus Vifon. ad ejus vitam ex concessione, & dispensatione Apostolica, dum viveret, obtinebat, per obitum dicti Georgii Episcopi extra Romanam Curiam defuncti cessante, adhuc eo, quo ante Commendam ipsam vacabat modo, tunc vacans, per eum quoad viveret, ex tunc prout postquam clericali caractere rite insignitus foret, tenendum, regendum, & gubernandum, Motu proprio per alias nostras literas commendavimus.

§.2. Et ne propter ejus minorem aetatem dictum Monasterium interim aliquod in spiritualibus, & temporalibus detrimentum pateretur, Motu simili, personam, seu personas, in dignitate tamen ecclesiastica constitutas a nostro, & Sedis Apostolicae Nuncio tunc, & pro tempore in dictis Regnis existen. deputan. de tuo consensu, ac toties quoties tibi videretur, & placeret, amovendas, ac illius, seu illarum loco, aliam, seu alias similes personas a dicto Nuncio de eodem consensu tuo ponendas,

seu deputandas Administratores dicti Monasterii, illiusque bonorum, reddituum, & jurium quorumcumque in spiritualibus, & temporalibus, donec dictus Ferdinandus ad legitimam aetatem pervenisset, cum omnibus facultatibus, immunitatibus, exemptionibus, & aliis gratis tam spiritualibus, quam temporalibus similibus Administratores eatenus concessis, & impostero concedendis, ac de jure, usu, consuetudine, privilegio, aut alias quomodolibet competens, & competituris constituimus, & deputavimus, curam ipsius Monasterii, ac hujusmodi regimen, & administrationem personae, seu personis, ut praevidetur deputatis, seu deputandis, ita tamen quod ab alienatione qualibet bonorum immobilium, & pretiosorum mobilium, Mensae Abbatialis ejusdem Monasterii penitus se abstineret, seu abstinere, ac de receptis, seu administratis quoad temporalia tantum rationem Tibi omnino reddere tenerentur, aetate autem legitima eidem Ferdinando suffragante sibi plenarie committendo, prout in dictis literis plenius continetur.

§.3. Cum autem, sicut accepimus, dicto Ferdinando magis consultum, & expediens sit, ut durante minori aetate, cura, & administratio Monasterii hujusmodi in temporalibus ad illius perpetuum Commendatarium pro tempore existentem pertinentibus alicui personae seculari ad id a te ejus Genitore, non autem Nuncio praedicto deputanda committatur;

§.4. Nos super his opportune providere volentes, ac literarum praedictarum, & inde sequutorum quorumcumque tenores, praesentibus pro expressis habentes, Motu pari Tibi, ut tu solus, donec dictus Ferdinandus legitima aetatis fuerit, & praedictum Monasterium Abbatiam nuncupat. obtinuerit, quamcumque personam saecularem arbitrio tuo in Administratorem jurium, rerum, bonorum quoad temporalia tantum, ac etiam Jurisdictionis temporalis dumtaxat ad pro tempore existentem Commendatarium praedictum spectantis, & pertinentis auctoritate Nostra constituere, & deputare, ac tam ipsum Administratorem sic a te pro tempore constituendum, & deputandum, quodcumque Tibi videbitur, & placuerit, quam alium quemcumque iam forsitan a dicto Nuncio hactenus constitutum, & deputatum ab administratione temporali hujusmodi dumtaxat nullo ad id requisito consensu ejusdem Nuncii amovere, ac illius loco, aliam personam saecularem similiter arbitrio tuo ad curam, & administrationem eorundem temporalium ponere, sufficere, & surrogare libere, & licite valeas: Ita quod Administrator hujusmodi a Te sic pro tempore deputandus plenam, & liberam habeat facultatem, & potestatem omnia, & singula, quae ad officium Administratoris hujusmodi in temporalibus praedictis de jure, vel consuetudine, & aliis quomodolibet legitime pertinent, faciendi, gerendi, & exercendi in omni-

Sed cum consilium esse putetur, Administratorem in temporalibus ab ipso Rege deputari.

Necessarias ad id Paulus concedit Regi facultates.

Pontifex ro- tenet, Com- mendatum a se Monasterium de Alcobatia Ferdinando Hispaniarum infanti.

Datumque Ap. Nuncio facultatem. Administrato- rem deputan- di in spiritu- alibus, & tem- poralibus.

omnibus, & per omnia, perinde ac si cura, & administratio temporalium hujusmodi personae a te, non autem Nuncio praedicto deputandae particulariter, & insolidum per Nos servata in reliquis forma literarum, praedictarum etiam quoad facultatem deputandi Administratorem in spiritualibus eidem Nuncio concessam, quae illa remaneat, commissa fuisset, concedimus, & indulgemus, ac easdem literas nostras quoad hoc restringimus, & moderamus.

§.5. Non obstantibus praemissis, ac Constitutionibus, & Ordinationibus Apostolicis, nec non omnibus illis, quae in literis praedictis volumus non obstat, ceterisque contrariis quibuscumque.

Datum Romae apud S. Petrum sub Annulo Piscatoris die 5. Decembris 1613. Pontificatus Nostri Anno IX.

CCXXIII.

Confirmatio Instrumenti Concordiae initae super Finibus, & Aquis inter Civitates Bononiensem, & Mutinensem.

PAULUS PAPA QUINTUS

Ad perpetuam rei memoriam.

EX injuncto Nobis desuper apostolicae servitutis officio, Christianissimum quorundamlibet praesertim subditorum nostrorum, ac circumvicinorum populorum quieti intendentes, illa, quae pro litium inter ipsos ferventibus anfractibus concorditer facta fuisse dicuntur, ne in recidiva contentione vitium successu temporis prolabantur, sed firma perpetuo, & illibata permaneant, apostolicae confirmationis robore libenter communimus.

§.1. Cum itaque, sicut ex insinuatione dilecti filii nostri Maphaei tituli Sancti Honuphrii Presbyteri Cardinalis Barberini nuncupati in Civitate nostra Bononiensis, ac toto ejus Comitatu, jurisdictione, & districtu, nostri, & apostolicae Sedis de latere Legati accepimus, orta dudum controversia inter Civitatem, & Statum nostrum Bononiensem, ex una, Civitatem, & Statum Mutinensem ex altera partibus de, & super modo operum in flumine Panarii, & circa, secusque Ripas illius tam ad obviandum, & impediendum, ne flumen praedictum continuaret in corrodendo, & destruendo terrena ibi contigua sita in Agro Bononiensi, quam etiam ad reducendum dictum flumen ad pristinum illius Alveum, & deinde super modo dandi felicem declivium, apertum aditum, & exitum facilem aquis Cavamenti nuncupati de Fosaglia, & super forma excavandi, & expurgandi utrumque Conductum Genarella, & Foscaliae usque in flumen Panarii, & de modo excavandi, & expurgandi Cavamentum nuncupatum la Muzza, & muniendi Ripas illius, & super modo dandi exitum aquis Bononiensibus a communi Gadii, & aliis superioribus

locis ad praesens derivantibus in Territorium Nonantulanum, & super modo, quo Bononienses tenerentur recipere aquas Agri Nonantulani per Agrum Bononiensem, mediante dicto Cavamento Genarella: praeterea super confinibus inter Nonantulanum, & Bononiensem Territoria respective, & denique inter dilectos pariter filios universitatem, & homines Rosseni ex una, ac universitatem, & homines Montis Turturis, terrarum, seu locorum Comitatus Bononiensis, & Mutinensis respective Domini ex altera partibus super dictorum locorum, seu terrarum confinibus, & aliis, prout in instrumento infra scripto, dilecti filii Hercules Rangonus, & Joseph Anselmus dicti Maphaei Cardinalis, & Legati Auditores ab ipso Maphaeo Cardinale, & Legato, vigore facultatis tam suae Legationis, quam illi desuper specialiter datae, nec non Philippus Pepulus, & Silvius Albergatus a dilectis pariter filiis quadraginta viris Reformatoribus Status Libertatis dictae Civitatis Bononiensis, ac Andreas Codebovius, & quondam Petrus Paulus Caula a dilecto filio Nobili Viro Cesare Estense Mutinae, & Rhegii Duce respective deputati, omnibus, & singulis per plures menses, & annos tractatis, ac omnibus partium praetensionibus, ac juribus exacte discussis, & mature hinc inde ventilatis, ad infra scriptam devenerint concordiam, tenoris sequentis, videlicet:

§.2. In Christi Nomine. Amen. Anno ab illius Nativitate millesimo sexcentesimo decimotertio, indictione undecima, die vero vigesimo octavo mensis Septembris, tempore Pontificatus Sanctissimi Domini Nostri Domini Pauli, divina providentia, Papa Quinti, circa horam primam nostris subsequens dictam diem, tribus luminariis accensis, diurnam lucem representantibus.

Ad sedandas quaestiones satis antiquas, pendentes inter inoleptam Civitatem Bononiensem, & illius Statum ex una, & inoleptam Civitatem, & Statum Mutinensem ex alia super variis capitibus, & inter cetera.

Primo super modo operum in flumine Panarii, & circa, secusque Ripas illius, quae Bononienses praetendebant facere eis licere, cum ad obviandum, & impediendum ne flumen praedictum continuaret in corrodendo, & destruendo terrena ibi contigua, sita in Agro Bononiensi, cum etiam ad reducendum dictum flumen ad illius pristinum Alveum, Et deinde circa modum dandi felicem declivium, apertum aditum, & exitum facilem aquis Cavamenti nuncupati de Fosaglia, & super forma excavandi, & expurgandi utrumque conductum Zenarella, & Foscaliae usque in flumen Panarii, & de modo excavandi, & expurgandi cavamentum nuncupatum la Muzza, & muniendi Ripas illius, & super modo dandi exitum aquis Bononiensibus a communi Gadii, & aliis superioribus locis in praesentiarum derivantibus in Territorium Nonantulanum, & super modo, quo Bononienses tenerentur

Remanente penes Nuncium auctoritate deputandi Administratorem in spiritualibus.

Derogatio contrariorum.

Dat. die 5. Decemb. 1613. An. IX.

Ex Regest. in Secret. Breve.

Exordium.

Facti sorjps.

Concordiae tenor.

re-

recipere aquas Agri Nonantulani per Agrum Bononiensem, mediante dicto Cavamento Zenarella.

Item, & super finibus inter Nonantulani, & Bononiense Territorium, & denique pro extinguendis antiquissimis controversiis finium Communis Rosseni, Comitatus Bononiensis, & Montis Turturis Domini Mutinensis, quos fines Civitas Bononiensis prætendebat se extendere trans Flumen Samodia versus occidentem, usque ad semitam vulgo nuncupatam *Sentiero di Montetortore*, & comprehendere nedum Molendinum nuncupatum *di Corsino*, verum etiam Domos in Loco nuncupato *li Baghi*, dum vice versa, pro parte Mutinensium prætenderetur, Fines Montis Turturis, Territorii Mutinensis, se extendere usque ad Altare Majus Ecclesie Sanctae Luciae de Rosseno vulgo nuncupatae, & proinde comprehendere multas Domos, & quamplura Terrena citra Flumen Samodia, illorumque habitatores, & Incolas: Quarum differentiarum occasione, illasque amicabiliter terminandi gratia, mediantibus Perillustribus DD. Assumptis, deputatis ab Illis, DD. de Regimine Bononiae, & Perillustribus DD. Commissariis a Serenissimo D. Duce Mutinae, & Rhegii Deputatis, fuerunt visitata Loca Differentiarum hujusmodi, etiam cum Peritis utriusque Partis, & haec nondum semel, sed pluries, & habitus multi tractatus in facto, & extra, & tam coram Illis, & Rmo D. Cardinale Justiniano, tunc Bononiensis Legato, quam coram Illis, & Rmo D. Cardinale Barberino pro Sancta Sede Apostolica moderno Legato meritisimo ejusdem Civitatis, & plene discussa jura ambarum Partium, & visa dicta testium, inspectique Libri assimorum, & Catastrorum, & alia multa monumenta, & allegationes facti & juris utriusque Partis, multaque habitae sessiones, & frequentes discussiones, non solum coram dicto Illis, & Rmo D. Bononiensis Legato in hac Civitate, verum etiam in Urbe coram Sanctissimo Domino Nostro mediantibus Orationibus utriusque Civitatis, & denique in Congregatione Illustrissimorum, & Reverendissimorum Dominorum Cardinalium superinde de mandato Sanctissimi facta, tandem omnibus per plures menses, & annos plene tractatis, ac omnibus Partium praetensionibus, & juribus exacte discussis, & mature ventilatis, summi Dei gratia, mediante prudentia, & dexteritate praedicti Illis, & Rmi D. Cardinalis Legati, concurrente opera Illustrissimorum, & Excellentissimorum DD. Herculis Rangoni, & Josephi Anselmi illius Auditorum, suamque operam sedulo navantibus Perillustribus D. Assumptis Illis Regiminis Bononiensis, in hujusmodi negotio deputatis, praesertim Perillustribus DD. Co: Philippo Pepulo, & Sylvio Albergato, & cooperante Illis, & Excellentissimo J. U. D. D. Dominico Medices eorum Consiliario ex una, & ex altera parte, mediante Perillustri, & Excmo J. U. D. olim D. Petro Paulo Caula, dum viveret

praedicti Serenissimi Domini Ducis ad hoc Commissario, & dein, illo impedito, demumque mortuo, Perillustri, & Excellentissimo J. U. D. Domino Andrea Codebivio Nobili Mutinense, ejusdem Serenissimi Domini Ducis a Secretis, & in hoc negotio specialiter assumpto ex altera, interveniente etiam ministerio aliorum utriusque partis ministrorum, hujusmodi controversiae, quae inextricabiles videbantur, & quarum aliqua supra centesimum annum, cum morte multorum subditorum utriusque partis fuerant protracta, denique terminata, sedata, sopita, & composita fuerunt modo, & forma infra scriptis, videlicet.

Quia praedictus Illustrissimus, & Reverendissimus Dominus Bononiensis Legatus utens in hac parte non solum ordinaria facultate suae Legationis, sed etiam sequendo ordinem specialem ex parte Sanctissimi suae Dominationis significatum per Literas Illustrissimi, & Reverendissimi Domini Cardinalis Burghesii, sub Data die 21. Augusti proxime praeteriti, Nobis Notariis per suam Illustrissimam Dominationem traditis, ad praesentiam infra scriptorum Testium in infra scripto Loco, & infra post clausulas generales praesentis Instrumenti registrati iussas, pro Sancta Sede Apostolica agens, necnon Illustrissimus Dominus Albertus Bolognetus Vexillifer Justitiae Populi, & Communis Bononensis, & Perillustres DD. Marcus Antonius Blanchettus, Federicus Guidottus, Franciscus Cospus, Aemilius Bologninus, Gualengus Ghislerius, & Joannes Baptista, Sampierius omnes nobiles, Patritii, & Senatores Bononienses, sex ex decem Assumptis, & sic major pars DD. Assumptorum in materia hujusmodi Aquarum, & Finium cum consensu dicti Illustrissimi Domini Legati specialiter deputatorum ab Illis Regimine Bononiensis, ex S. C. praesenti die eorum deputationis ad infra scripta speciali, & individuo rogato per D. Dominicum Castellani uti Prosecretarium Illustrissimi Regiminis antedicti, & unum ex Notariis Bononiensis, nobis Notariis infra scriptis per dictos DD. Vexilliferum, & Assumptos ad praesentiam infra scriptorum Testium in infra scripto Loco praesentato in forma probanti, & cujus tenor pariter infra post clausulas generales praesentis Instrumenti registrabitur, agentes vice, & nomine Populi, & Communis Bononiensis, & Communitatum, Universitatum, ac singularum personarum quomodolibet ex parte Bononiensis in infra scriptis interesse habentium, salvo beneplacito Sanctissimi D. Nostri Papae, & Serenissimi Domini Ducis, de quo in infra scriptis Capitulis obtinent, infra duos Menses, de quibus in illis, quod intelligatur, & sit dumtaxat respectu Finium Communis Rosseni, & Montis Turturis, & non alter ex una, & dictus Perillustri, & Excellentissimus Dominus Andreas quondam D. Gulielmi de Codebivio, nobilis Mutinensis, & a Secretis dicti Serenissimi Domini Ducis ac Procurator specialis ab eadem

Cel-

Celsitudine in individuo deputatus ex Instrumento dictae Procurae rogato per Dominum Franciscum Mariam Panizzatum Notarium Mutinensem, sub die 23. Mensis, & Anni praesentium, cujus tenor pariter infra registrabitur, cum Literis, & Sigillo legalitatis Civitatis Mutinae in calce illius appositis, nobis Notariis infra scriptis praesentato per eum ad praesentiam infra scriptorum Testium in loco infra scripto, in forma probanti, ex alia, ad infra scriptam inter eos devenerunt Transactionem, Compositionem, & Concordiam modo, & forma infra scriptis.

Nam una Pars ad instantiam alterius, & è contra agentes nominibus, quibus supra, respectivè, utentes facultatibus sibi attributis, & praemissa protestatione, quam in qualibet parte praesentis Instrumenti, ubi expediat, voluerunt esse, & ceteri repetitam, quod non intendebant neque se ipsos, nec eorum bona propria obligare, sed dumtaxat ex parte Mutinae Serenissimi Domini Ducis praedicti, & illius Camerae Ducalis bona, & respectu Civitatis Bononiensis, bona Communis, & Camerae Bononiensis, tantum, & non alias aliter, nec alio modo, sponte &c. una pars ad instantiam alterius, & è contra, dixerunt, asseruerunt, & unanimi consensu inter eos interveniente, confessi fuerunt, & publice recognoverunt, hujusmodi controversias inter eos versas fuisse, & verti, & pro illarum terminatione unanimiter, & concorditer firmarunt, concluderunt, & stabiliverunt, immo verius, respectu Communis Rosseni, & Montis Turturis firmata, stabilita, & conclusa fore, & esse voluerunt infra scripta Capitula hinc, & inde ab utraque parte acceptata, & approbata, ac subscripta, & videlicet Capitula quoad differentiam Communis Rosseni, & Montis Turturis sub die 16. praesentis Mensis, & Anni subscripta per admodum Illustrisimum Dominum Sylvium Albergatum Nobilem, Patritium, & Senatorem Bononiensem, unumque ex Assumptis praedictis vigore Literarum Patentium in Calce praedictorum Capitulorum registratarum, & per praedictum Perillustrem D. Andream Codebivium similiter per Literas Patentes deputatum a dicto Serenissimo D. Duce, similiter registratas post dicta Capitula, firmata, & subscripta, nec non alia Capitula, praesenti die, & ad praesentiam Testium, & nostrorum Notariorum infra scriptorum subscripta, & affirmata per dictum Illustrissimum, & Reverendissimum D. Legatum, eundem Illustrissimum D. Vexilliferum, & supra dictos sex Perillustres DD. Assumptos ex una, ac dictum Perillustrem D. Andream Codebivium ex altera, quorum Capitulorum, & primo Concordiae differentiae Rosseni, & Montis Turturis cum Literis Patentibus auctoritatum primo dicti D. Andream Codebivii, & deinde dicti D. Sylvii Albergati, & postea aliorum capitulorum, ut supra praesenti die concordatorum tenores, sunt infra scripti, videlicet.

Al Nome di Dio a di 16. Settembre 1613. Per dar fine alle differenze, che fino al di d'oggi sono state fra la Città di Bologna, & quella di Modena intorno a i Confini tra il comune di Rosseno, Territorio di Bologna da una parte, ed il comune di Montetortore, Territorio di Modena dall'altra, il Signor Silvio Albergati Nobile, e Senatore di Bologna, ed a ciò specialmente deputato dall'Illustrissimo, e Reverendissimo Signore Cardinal Barberino, per la Santità di Nostro Signore Papa Paolo Quinto Legato de latere della Città di Bologna, ancora con il consenso, e partecipazione delli Illustrissimi Signori Senatori del Reggimento di detta Città per lettere Patenti sottoscritte dal detto Illustrissimo Signor Cardinale, e dal Signor Alberto Bolognetti Confaloniere di Giustizia sotto la data delli tre del presente da una parte, ed il Signore Andrea Codebò Nobile Modanese, e Segretario del Sño Signor Duca di Modena, e parimente alle infra scritte cose deputato dal detto Signor Duca per lettere Patenti, sottoscritte da Sua Altezza dall'altra, il tenore delle quali deputazioni sarà registrato nel fine della presente scrittura.

Avendo visitato una, e più volte il luogo, ed i luoghi delle differenze ancora con l'intervento de' Periti dell'una, e l'altra parte, ed intese le ragioni de' sudditi di tutti dui li Stati, ed avendo maturamente esaminato, e considerato ciò, che si deduceva, ed allegava per ambe le parti, ed avendo avuti molti discorsi con li suddetti Signori, con l'intervento ancora del Maffaro, ed uomini di Rosseno, e Montetortore, finalmente per salute, e quiete di ambedui li Stati, e loro sudditi, salvo però, rispetto all'interesse della Città di Bologna, e del Comune di Rosseno il beneplacito, ed assenso della Santità di Nostro Signore da ottenersi dentro lo spazio di due mesi prossimi, che detto Signor Cardinale, e li detti Signori del Reggimento procureranno di avere, in modo tale, che non s'ottenendo dentro li detti due mesi, il presente accordo s'abbia per non fatto, ma sia privo d'ogni valore, come se non fosse seguito, e parimente, rispetto all'interesse della Città di Modena, e Podesteria di Montetortore, salvo l'assenso, e beneplacito del detto Serenissimo Signor Duca da ottenersi dentro all'istesso termine di due mesi, di che ne avrà cura il detto Signore Codebò, qual consenso non ottenuto dentro il detto termine, sia parimente nullo il presente accordo, e s'abbia per non fatto, li suddetti Signori Silvio, ed Andrea, senza obbligare loro stessi, in virtù dell'autorità data a ciascuno di loro per dette lettere Patenti, hanno stabilito, convenuto, e concordato nel modo infra scritto.

Che partendosi dal luogo detto la Croce di Mazzone, quale è situato sul Monte, ovvero Collina detta della Piastra, fra li Confini del detto Comune di Rosseno, e della Villa di Ajano, Territorio della Città

tà di Bologna, e fra li Confini del detto Comune di Montetortore, Territorio di Modena, e dove è segnata una Croce nella Pianta, ovvero disegno concordemente fatto da M. Vincenzo Saffi Perito di Bologna, e dal Signor Capitano Ascanio Ambrosi Perito di Modena, quale si registrerà nell' istromento della transazione, che a maggior prova doverà esser celebrato fra le dette parti a voglia loro, la qual Croce è distante dalla Casa di Baldone di Pellegrino, situata per di sopra in Bolognese pertiche ventitrè, e piedi nove misurando per la strada, che tende per gradi didodotto di ostro, il qual luogo è il primo termine, ed hanno detti Signori con P intervento di detti Periti stabilito, che sia nel piede di un Castagno, di circuito di oncie didodotto in circa, dove parimenti hanno fatto piantare un Palo ivi fra li Terreni di Luca di Pirone, Luca di Canobio, e Giacomo Fontana, distante da una Querciola segnata con una Croce piedi sei, ed un terzo posta a mano destra nel Terreno del detto Luca di Pirone verso mezzo giorno: dalla detta Croce si ascenda per la Serra, ovvero Sommità della detta Collina, o Monte della Piastra per linea tortuosa, come cammina la detta sommità, o schiena verso la Regione, che è tra Oriente, e Tramontana per la misura di pertiche duecento quattordici, e mezza misurate per aria secondo la tortuosità della detta Collina alla misura del Comune di Bologna sino al luogo, che è nel detto disegno, o pianta sopradetta, segnata A, ed è nella fine della sommità della detta Collina, dove si è piantato un Palo, ed è nel Terreno di Pietro, e Domenico Ruzolino del Zoletto.

E poichè dal detto luogo segnato A piegando nove gradi verso Greco, e camminando per retta linea, si continui per ispazio di pertiche duecento ventisette di lunghezza, sino al luogo, che nel detto disegno, o pianta viene dimostrato con la lettera B, ed incontro al quale dalla banda Orientale di detta linea, e così sul Bolognese stà situata una Casa ora posseduta da Michele, Giacomo, e Battista del quondam Cinotto Fucellini da Rosseno, in luogo detto Val di Medoro, alias Piano di Vajano, la qual Casa è lunga piedi 26. ed un sesto, e larga Piedi 18., e tre quarti secondo la detta misura di Bologna, e tende con la sua lunghezza per gradi 8. di Levante, ed è distante dalla detta Linea, tirando la misura in Angolo retto da essa linea all' Angolo Meridionale dell' istessa Casa più prossimo pertiche due, e piedi tre di misura fatta per aria, dove ancora si è piantato un Palo di Quercia.

Edal detto luogo segnato B hanno stabilito, che si vada continuando pure per linea retta per pertiche ducento sessanta, e piedi sei sino al luogo segnato nella detta pianta, o disegno con lettera C ad una Collina chiamata il Poggio di Misserina, sopra la quale dal lato Occidentale di detta linea è posta una Casa posseduta di presente da

Stefano, e Bartolomeo di Andrea di Misserino, la qual Casa è lunga piedi trenta, e larga piedi quindici, e tende con la sua lunghezza per gradi tre di Greco dall' angolo Orientale, e Meridionale, della qual Casa più prossimo è distante la detta linea pertiche due, e piedi tre misurate per aria, partendosi dalla istessa linea con angolo retto.

E poi hanno determinato, che dal detto luogo segnato con la detta lettera C dove ancora si è piantato un Palo, si continui la medesima linea retta sino al mezzo del Rio della Braja, o Zresenda per ispazio di pertiche cento trentatré, il qual luogo nella pianta, o disegno sta segnato con lettera D, ed è distante dal Molino al presente posto sulla Riva della Samoggia, e posseduto da Gio: Antonio Corsino pertiche cinquantacinque misurate a linea retta, e per aria alla suddetta misura.

Ed indi partendosi dal detto luogo segnato D nel qual luogo, in Ripa però al Rio dalla banda, che tende verso Garbino, hanno fatto piantare un Palo distante dal detto mezzo del Rio della Braja, pertiche sei, si vada seguendo il corso di detto Rio della Braja, o Zresenda, sino dove egli sbocca nella Samoggia, entrando sino al mezzo di detta Samoggia, nel luogo segnato nella suddetta pianta, o disegno con la lettera E distante dal punto D al presente pertiche cinquantanove, misurate per linea retta, che tende gradi sette di Maestro.

E che di li partendosi dal detto luogo segnato E si segua dietro al corso della Samoggia, continuando sino dove cominciano li Confini del Zoletto Comune del Contado di Bologna, e di Montetortore sudetto, Territorio di Modena nel luogo segnato nel disegno con la lettera F, di maniera tale, che tutto quello, che rimane da man destra, nel cammino suddetto, dal detto punto * sino alla detta lettera F, tanto rispetto al Territorio, quanto alla giurisdizione, sudditi, e Case, con ogni ragione d' imporre Collette, Estimi, o altre Tasse reali, personali, o miste, e con ogni superiorità di mero, e misto impero, e di altra giurisdizione, sia, e s' intenda della Città di Bologna, e si comprenda dentro al Comune di Rosseno: E per il contrario tutto quello, che nel camminare dal detto punto * alla detta lettera F, si lascia da man sinistra, tanto rispetto al Territorio, quanto alla giurisdizione, sudditi, e case, con ogni ragione d' imporre Estimi, Collette, o altre Tasse reali, personali, o miste, e con ogni superiorità di mero, e misto impero, e di altra giurisdizione, sia, e s' intenda della Città di Modena, e si comprenda dentro al Comune di Montetortore, restando dalla linea tirata, come di sopra dal punto * al punto D diviso, e separato l' un Territorio dall' altro, e parimente servendo per termine divisorio il mezzo del Rio della Braja, o Zresenda dal detto punto D al punto E, e facendo l' istesso effetto di separazione, e distinzione de' Ter-

ritori

ritori il mezzo della Samoggia dal punto E al punto F.

E che per maggior prova, e chiarezza ne' sudetti luoghi segnati * A. B. C. dove da' detti Periti sono stati piantati li detti Termini, o Pali di legno, si debbano porre a spese comuni tanti Termini di Pietra viva, e sul detto Rio della Zresenda dalla banda di Bologna, incontro al detto punto segnato D. dove similmente è stato piantato il sudetto Palo, si ponga un altro Termine di Pietra viva.

Eperchè dove Montetortore confina con il Zoletto, e Savigno, luoghi del Contado di Bologna, quali passano la Samoggia, tendendo verso Occidente al Monte del Termine, così chiamato, li Termini, benchè chiari, nondimeno sono di Pietra rozza, acciò si conoscano per termini di giurisdizione, hanno convenuto, che in luogo loro, vi si pongano termini di pietra viva, li quali tutti sudetti termini di pietra viva doveranno avere le Armi di Santa Chiesa, e della Città di Bologna dalla parte, che riguarda il Bolognese, e le Armi di Sua Altezza, e di Modena dalla banda, che riguarda il Modanese, perchè denotino, che tutti questi sono termini divisorii, e de' Confini del Territorio, e giurisdizione di Bologna, e di Modena, ed il tutto si faccia a spese comuni.

Che li beni, che de' sudditi di Montetortore, secondo il presente accordo, resteranno su quello del Bolognese, non sieno gravati più di quello, che sono, ovvero faranno gravati gli altri beni de' sudditi di Bologna, e li Padroni sudditi di Sua Altezza, e li loro successori in detti beni, quanto sia per detti beni solamente, godano tutti li privilegi reali, e le immunità quanto ai beni, che godono gli altri di Rosseno, e così ancora hanno convenuto, che si osservi per quelli di Rosseno, che godono beni dentro al Comune di Montetortore, e per li loro successori.

Che alla detta Casa del Piano di Vajano verso Montetortore, ed a quella sudetta di Misserino verso il Bolognese, non si possa fabbricare senza licenza rispettivamente dell' superiori dell' uno, e l' altro stato, acciocchè le distanze conformi la detta linea, si conservino nello stato detto di sopra.

Che gli ani, e gli altri possono liberamente, e senza licenza, o denuncia, estrarre i loro frutti, e raccolti da un Territorio all' altro de' beni sudetti, e talmente, che per qualunque grida, proibizioni, o altro, che si sia, che s' abbia qui per espresso, mai si possano proibire, differire, o impedire in qualsivoglia modo dette estrazioni.

Come anco, che non possano essere astretti a venderli, permutarli, o in altra maniera distrarli, ma sieno in assoluta libertà di tenerli, goderli, e disporne in qual persona piacerà a loro, ed alienandoli in sudditi del Signor Duca, quelli di Montetortore a' quali restano beni su quello di Rosseno, e quelli di Rosseno, a quali restano

Bull. Rom. Tom. V. Par. IV.

stano beni su quello di Montetortore in sudditi del Bolognese, li successori, e chi averà causa da loro in perpetuo godano del medesimo privilegio detto di sopra.

E per più quiete de' sudditi dell' uno, e l' altro Stato, hanno convenuto, che s' intenda, e sia con effetto rimessa ogni pena incorsa da qualunque particolare per causa di alienazione de' beni fatta a falsificati contro la forma de' statuti dell' uno, e l' altro Stato, tanto contro gli Acquirenti, quanto contro gli Alienanti, siccome li Banditi, Condannati, e Proceffati dall' una, e l' altra parte per causa di dette Confine, o di pretesa turbazione di giurisdizione, sieno, e s' intendano rimessi, e liberati gratis dalli Bandi, e condannazioni, ed aboliti li Processi formati contro di loro.

In fede di che la presente scrittura sarà sottoscritta, ed affermata da i sopradetti Signori Silvio, ed Andrea, e ciascheduno di detti Signori ne averà una copia sottoscritta da ambedue, e dalli testimonj infra-

scritti.

Si dichiara, che le parole, che cominciavano per tutto, e fornivano per l' avvenire, nell' ultimo Capitolo, che comincia per più quiete, sono state cancellate di consenso delle parti, come poste per errore.

Io Silvio Albergati in virtù dell' autorità datami, come nella mia Patente, affermo, e prometto quanto di sopra.

Io Andrea Codibò in virtù dell' autorità datami, come nella mia Patente, affermo, e prometto quanto di sopra.

Io Vinceslao Cipriani fui presente a quanto di sopra, e vidi sottoscrivere a detti Signori.

Io Domenico Albani fui presente a quanto di sopra, e vidi sottoscrivere a detti Signori.

Cesare Duca di Modena &c.

Essendo differenza fra' sudditi di Santa Chiesa di Rosseno, ed i nostri di Montetortore sopra i Confini dell' uno, e dell' altro luogo, e desiderando, che si terminino amorevolmente, confidati nella integrità, e sufficienza del Dottor Andrea Codibò nostro Segretario, in virtù di questa nostra, che sarà segnata di nostra mano, e sigellata del nostro sigello, l' eleggiamo, e deputiamo, perchè termini, e componga come a lui parrà ragionevole le dette differenze col Deputato dell' Illustrissimo, e Reverendissimo Signor Cardinale Barberino, a nome di Sua Beatitudine dandogli piena, ed assoluta autorità di poter fare quanto di sopra: Promettendo noi in fede di leale Principe di avere ratto, e fermo quanto per essi due sarà accordato, o deciso sopra detta differenza, nè mai per alcun tempo contravvenire, e di farlo osservare da sudditi nostri.

Dato in Modena a di 8. Settembre 1613.

Cesare -- Locus * Sigilli.

Maphæus Cardinalis Barberinus Bononien. de latere Legatus.

Desiderando noi conforme alla Santa Mente di Nostro Signore, significatoci per

R

Let-

Lettere dell' Illustrissimo, e Reverendissimo Signor Cardinal Borghesi, porre fine alle controversie, che per occasione de' Confini tra la Città di Bologna, e quelli del Comune di Rosseno da una parte, ed il Serenissimo Signor Duca di Modena, ed il Comune di Montetortore dall'altra vertice nelle parti di Montagna, per tenore delle presenti, col consenso, e partecipazione de' Signori Senatori deputato, ed eletto la persona del Signor Silvio Albergati, alla cui fede, prudenza, ed integrità possiamo confidare anco cosa maggiore, al quale diamo amplissima facoltà, e potestà di ritrovarsi quanto prima in fatto nel luogo della differenza, ed ivi insieme con l'Agente, qual farà mandato dal Serenissimo Signor Duca di Modena con simile facoltà terminare, stabilire, decidere, e comporre la detta differenza in quel modo, e forma, che gli piacerà, e parerà per quiete comune di ambedue li Stati, ponendo quei Termini, e Confini, che le parerà, facendone anche scrittura se farà di bisogno, da inserirsi poi nell'istrumento della transazione, promettendo d'aver ratto, e grato, e d'approvarsi, siccome ex nunc approviamo tutto ciò, che da detto Signor Albergati sarà risoluto, determinato, e fatto in tal materia, ed in effetto, dandole tutta l'ampiezza della nostra autorità da Nostro Signore delegatici. In quorum fidem &c.

Datum Bononiz die 3. Sept. 1613.

M. Cardinale Barberino Legato.

Albertus Bolognetus Vexillifer Justitia.

Locus * Sigilli.

Registrat. libr. Brevium, & Patentium fol. 34.

Torquatus Monaldinus Cancellarius.

Al Nome di Dio. Adi 28. Settembre 1613. In Bologna. Essendo nate alcune differenze tra la Città di Bologna, e quella di Modena, e tra li sudditi dell'uno, e l'altro Stato intorno all'infrafcritti capi, ed essendosi trattato lungamente di essi con l' Illustrissimo, e Reverendissimo Signor Cardinal Giustiniano Legato di Bologna, e con li Molti Illustri Signori Assunti del Reggimento di Bologna deputati per tali affari, nè si essendo potuto porvi l'ultima mano innanzi al partire di detto Signor Cardinale, s'è ripigliato il trattato dall' Illustrissimo, e Reverendissimo Signor Cardinal Maffeo Barberini Legato de' latere della detta Città, e da' moderni Signori Assunti del Reggimento, e finalmente con l'autorità, e prudenza di Sua Signoria Illustrissima, e Reverendissima si sono concordate nell'infrafcritto modo, cioè:

Per il Fiume di Panaro in luogo detto il Passo di S. Ambrogio.

1. Hanno convenuto, che per le presenti Capitolazioni, o accordo, non s'intenda derogato all'istrumento dell'anno 1474. adì 14. del mese di Ottobre, rogato

per Bonaventura Pasotto, nè a quello del 1579. adì 12. Febbraio, rogato per il già Cornelio Berti, e Tommaso Barbieri, ne ad altri istrumenti passati fra le parti, ne fatta novazione alcuna, ma s'intendano riservati in tutto, e per tutto.

2. Che per le presenti Capitolazioni sia lecito a i Signori Bolognesi al Passo di Sant' Ambrogio, a dirittura della strada maestra verso la Torre de' Modanesi fare ogni sorte di lavoro opportuno, per respingere l'acqua del detto Fiume di Panaro di mano in mano al suo pristino corso, in conformità però della detta transazione del 1474. con pigliare ivi a detto effetto Ghiara, Sabbia, e Sassi; e con l'entrare anche nella detta acqua, e tante volte, quante gli parerà di tempo in tempo, acciò possano dare tal forma al Lavoro, che basti all'effetto sudetto, ed a conservare il Fiume nel suo Alveo vecchio senza offesa però della Ripa vecchia del Modanese, ed il Signor Duca se ne contenta, e promette di non fare contro lavoro, che possa impedire ai Signori Bolognesi nel lavoro sudetto, ma solo lavorare per assicuramento della sua Ripa, ed Argini, sì che in un medesimo tempo, e reciprocamente non s'impedisca il Lavoro a' Signori Bolognesi, nè si roda, o ponga in pericolo, o sconcerto la detta Ripa vecchia de' Modanesi, di modo, che fosse poi impossibile, o molto difficile il mantenerla ove è ora, ed anco sia lecito ai Signori Bolognesi nel sudetto luogo valersi per uso publico, e privato della Ghiara, Sassi, e Sabbia di detto Fiume.

Siccome anco si dichiara, che altrove fuori di esso Luogo per tanto, quanto dura il Confine del Bolognese, su la Ripa del Panaro, possano li Signori Bolognesi, che averanno beni dietro a detto Fiume, come in virtù di questi Capitoli Sua Altezza gli permette entrare nel detto Fiume, e ivi pigliare Acqua, Ghiara, Sabbia, e Sassi, e valersene per la riparazione, e conservazione di detta Ripa, senza però restringere il solito, e naturale Alveo del Fiume, e senza pregiudizio delle ragioni di Sua Altezza, le quali s'intendano riservate in tutto, e per tutto.

3. Non possano però li Signori Bolognesi mandare nell'Alveo di detto Fiume l'acqua della Muzza contro la volontà di Sua Altezza, e quanto alle altre acque si osservi la detta transazione del 1474.

Per le Acque della Genarella.

4. Per dare felice esito alle acque, che entrano nella Genarella, ed altre, affinché non diano danno ad alcuna delle parti, si dovrà cominciare il Cavamento del finale in Foscegaglia, da Panaro, venendo in sù fino alli Confini della Palata, principiando allo sbocco del Panaro, e venendo in sù per quanto tiene il confine del finale, con levare tutti li Dossi fattivi, Alberi, Viti, e Berlette, tanto dietro all'Alveo, ed accanto delle Ripe, quanto fuori, dentro però

però degli argini, e le dirupature, ed atterramenti dell'Alveo, e scarpate, e cavare detto Alveo, e portare la Terra, ed ogni altra cosa, che si caverà, fuori dell'Arginatura per distanza necessaria alla manutenzione, e scaricamento delle Ripe, ed in somma levare tutti gli impedimenti, che sono, o per l'avvenire faranno in esso Condotto, ovvero dentro agli Argini, e sù gli Argini stessi, li quali potessero dare impedimento al felice esito, o scolo delle acque, ovvero nuocere al detto Condotto, e tutte le predette cose liberamente, e senza impedimento alcuno: e si conviene, che ciò si possa fare da Signori Bolognesi a loro spese, ad ogni loro volontà, e tante volte, quante bisognerà, ed il tutto ad arbitrio di buon uomo, facendolo prima sapere d'un giorno innanzi al Governatore del Finale, che farà pro tempore, nel che basti, che dall'Ufficiale Residente in S. Agata ne sia scritto a detto Governatore, ed a chi gli presentata la Lettera con la presenza di due Testimonj, si dia piena fede, riferendolo negli atti di detto Ufficiale di S. Agata, il che fatto, convengono, che nè da Sua Altezza, nè da' suoi successori, nè dal Governatore del Finale, o altri Ministri, o Sudditi di Sua Altezza si possa dare impedimento alcuno nel cavare, tante volte, quante a' Bolognesi parerà, cioè un anno cavare, e l'altro sterpare, e nettare con la larghezza, che al presente si truova, qual è di piedi ventidue nel pelo dell'acqua, e cavandola tre piedi, resterà piedi venti nel fondo sotto l'acqua, agguagliandola così da Panaro, sino a Guazzalocca, e da li fino al Ponte delli tre Archi si doveranno similmente fare li Cavamenti da' Signori Bolognesi per tre piedi, con la larghezza, che si trova, con levare le dirupature, che fossero scorse, e scorreranno nel Cavo, ed ogni altro impedimento, cavandola quanto farà di bisogno, e come di sopra s'è detto: E che li Ponti, che sono sopra detta Foscegaglia sù quello del Finale si mantenghino da Finalesi, alti, e larghi a proporzione del Cavo, come sono di presente, di modo che non diano impedimento al corso dell'acqua. E per effettuare questo, con minore difficoltà, e men danno de' sudditi di Sua Altezza, per questa prima fiata, Monsignore Illustrissimo Legato, deputerà persona intelligente con un Perito deputato da Sua Altezza, che vadano a segnare tutti gli Alberi, che potessero apportar danno al corso dell'acque, ed il Governatore del Finale averà ordine dalla predetta Altezza di fare, che li Padroni di detti Alberi, subito li taglino, e portino via, con il minor danno di detti Argini, che sia possibile, e che si faccia grida, che per l'avvenire, ne' luoghi ove faranno stati questi, non ve se ne piantino più, e nascendone, si taglino subito.

5. Che li Nonantolani, quali secondo la sentenza del 1561. dovevano cavare la Genarella, pertiche trecento sessanta di Bologna, debbano cavarla, e nettarla, come Bull. Rom. Tom V. Par. IV.

me si è detto di sopra di Foscegaglia, dal Ponte di Genarella, sino al Ponte della via del Rivale, e l'escavazione, e netto sia di piedi tre equaliti, abbassando il fondo egualmente alla detta misura, permettendole di slargarla un piede di più di quello, che dice la sentenza, solo sino al detto Ponte, talchè per le trecento sessanta pertiche, non sia in fondo più di quindici piedi, e nel restante, sino al Ponte, tredici, e dove fosse più larga, che potesse nuocere restringerla ad arbitrio de' Periti a detto segno, e quando vorranno cavare, o sterpare, lo facciano sapere prima all'Ufficiale Residente a S. Agata pro tempore, per un giorno innanzi, nel che basti, che dall'Ufficiale Residente a Nonnantola, ne sia scritto all'Ufficiale di S. Agata, ed al presentante della Lettera con la presenza di due Testimonj, si dia piena fede, fattane la relazione, come è detto, e fatta la detta notificazione, nè dall' Illustrissimo, e Reverendissimo Signor Legato, o Vice-Legato pro tempore, nè da' suoi Successori, o altri Ministri, e Sudditi di Santa Chiesa, se gli possa fare impedimento alcuno: E dal detto Ponte della via del Rivale, sino al Ponte delli tre Archi, dove non anderà fatto altro Arco, ma si lascerà nel termine, che si trova, si doverà cavare da quelli di S. Agata alla larghezza, che dice detta sentenza, con osservare nel resto il contenuto di essa, cavandola tre piedi, come di sopra.

6. Che nel medesimo tempo si cavi la Muzza, la metà da quelli di Sant' Agata, e l'altra metà da quelli di Nonnantola, facendo gettare la terra sù le Ripe dell'una, e l'altra parte, a proporzione, in maniera, che dette Ripe si eguolino, e sempre si mantenghino egualmente alte dando a detta Muzza la debita larghezza, che è di piedi quindici in cima, ed in fondo di piedi cinque, e profondità di Piedi sette dalla sommità della Ripa, e che ogni quatt' o Anni si cavi, con far mettere la terra, da una banda, e l'altra, in ordine d'Argine, in maniera, che restino eguali di altezza ambedue i lati, come di sopra, e che quando li predetti Argini non fossero alti abbastanza per ritenere la Muzza dentro al suo Letto, sia lecito alle Parti alzarli, notificatolo prima alla parte opposta di tre giorni innanzi nel modo, e forma detto di sopra nel Capitolo Quinto, acciocchè, volendo, li possano alzare egualmente.

7. Che di presente, a spese comuni, si facciano i due Ponti di legno, che sono sopra la detta Muzza, e che poi i Signori Bolognesi mantenghino il Ponte Galetto, e l'altro che va a S. Giovanni, lo mantenghino que' di Nonnantola, restando però, quanto all'uso, comuni.

8. Che dal Ponte de' Galletti in sù verso Castel Franco, i Signori Bolognesi mantenghino cavata, ed arginata la Muzza, cioè principiando dal Ponte di Arcovato, s'intestino, e riempiano li due Fossi della strada per lunghezza di pertiche tre, acciò stieno otturati, in maniera, che l'acqua della